

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 2036-A**

## **RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)**

**(RELATORE PROVERA)**

**Comunicata alla Presidenza il 26 gennaio 2004**

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kampala il 6 ottobre 2000

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro dell'interno  
col Ministro della giustizia  
col Ministro dell'economia e delle finanze  
col Ministro delle attività produttive  
col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  
col Ministro del lavoro e delle politiche sociali  
e col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2003**

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
Disegno di legge .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente testo della Convenzione tra Italia e Uganda ha un campo di applicazione limitato alla sola imposizione sui redditi (in Italia IRPEF) ed è caratterizzato da una struttura che, pur ricollegandosi al Modello OCSE per consimili convenzioni, se ne differenzia per taluni aspetti al fine di tener conto delle specificità dell'ordinamento interno italiano, nonché della situazione economico-finanziaria della controparte.

In estrema sintesi, si segnalano alcune disposizioni che caratterizzano l'accordo. Per quanto riguarda la sfera oggettiva di applicazione della Convenzione con riferimento alla parte italiana (articolo 2, paragrafo 3), si evidenzia la previsione delle imposte sul reddito di persone fisiche e giuridiche, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive: ciò in considerazione della esistenza di elementi di reciprocità rappresentati dalla circostanza che, in base all'ordinamento fiscale ugandese, una parte delle imposte riscosse dal Governo centrale viene successivamente ripartito presso gli enti locali, in una percentuale di circa il 25 per cento del bilancio centrale globale.

In ordine alla disciplina dei redditi di impresa (articolo 7) è stato accolto il principio generale in base al quale gli stessi sono imponibili nel Paese di residenza, a meno che non siano attribuibili ad una stabile organizzazione situata nell'altro Paese contraente.

Con riferimento a tale ultimo aspetto è stata raggiunta una soluzione di compromesso; infatti, mentre è stata accolta la proposta italiana di seguire, nella sostanza, lo schema OCSE del 1963, in quanto più conveniente per l'amministrazione fiscale italiana, è stato, d'altra parte, concesso alla controparte di recepire talune disposizioni

che derivano dal Modello di convenzione fiscale predisposto dall'ONU per gli Stati in via di sviluppo, il quale, come noto, tende ad assicurare basi imponibili più ampie a vantaggio dello Stato meno industrializzato.

La durata del cantiere di costruzione o montaggio - requisito per stabilire l'assoggettamento ad imposizione nello Stato presso cui viene svolta l'attività - è stata fissata in sei mesi, conformemente alla prassi in uso nei confronti di Paesi di pari grado di sviluppo.

Per i redditi da capitale, trattandosi di aspetti definiti di volta in volta in base al bilanciamento di interessi dei due *partner* negoziali, si fa presente che è stato stabilito un criterio impositivo concorrente di residenza e fonte per i dividendi (articolo 10) e gli interessi (articolo 11), fissando un'aliquota massima del 15 per cento di tassazione alla fonte per entrambe le categorie reddituali.

Con particolare riferimento al trattamento convenzionale degli interessi, è stata, altresì, prevista l'esenzione per gli interessi di natura «pubblica», in linea con la nostra politica governativa in materia.

Quanto, invece, al trattamento delle *royalties* (articolo 12), è stata stabilita la tassazione esclusiva nello Stato di residenza.

Nell'ambito della disciplina delle pensioni, in armonia con l'attuale normativa contenuta nell'articolo 20, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativamente al trattamento di fine rapporto corrisposto a soggetti non residenti, è stata inclusa nel paragrafo 2 dell'articolo 18, una disposizione in base alla quale, anche la tassazione di detto elemento reddituale trova esplicita regolamentazione nella

Convenzione, prevenendo, così, possibili tentativi, di natura elusiva, nonché contenziosi futuri con l'altro Stato contraente.

Occorre, inoltre, segnalare che, al fine di rendere operativa anche a livello convenzionale la disciplina antielusiva ed antievasiva dettata dalla nostra legislazione interna, si è ritenuto opportuno inserire nell'ambito dell'articolo sulla «non discriminazione» (articolo 25), una clausola che, ricollegandosi direttamente al contenuto dell'articolo 76, comma 7-bis, del citato testo unico, limita la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi del reddito derivanti da operazioni poste in essere da società collegate per finalità evasive od elusive.

Per quanto attiene alla «procedura amichevole» (articolo 26), in linea con il nuovo indirizzo, è stata adottata la clausola in parola in conformità al modello OCSE, assicurandosi in tal modo al contribuente maggior fruibilità delle garanzie previste dalla norma. Si evidenzia, inoltre, che in linea con la tendenza seguita nelle più recenti Convenzioni, è stata prevista una clausola arbitrale (articolo 26, paragrafi 5, 6, 7) che - previo consenso di tutte le parti in causa circa il ricorso alla procedura arbitrale - prevede in termini

certi e definitivi la risoluzione delle divergenze per i casi sorti in applicazione della procedura amichevole. Quanto al trattamento delle altre categorie reddituali prese in considerazione dalla Convenzione parafata, sono stati condivisi i principi suggeriti dall'OCSE e generalmente presenti negli Accordi stipulati dal nostro Paese. Per quanto riguarda il modo per evitare le doppie imposizioni, è stato previsto il criterio di imputazione ordinaria, in armonia con il sistema previsto dalla nostra legislazione interna.

Quanto infine all'entrata in vigore, è stato concordato di conferire efficacia retroattiva alle disposizioni contenute nella Convenzione al 1° gennaio 1998, e ciò in considerazione dei reciproci vantaggi che tale scelta comporta per i due Paesi, posto che l'applicazione delle disposizioni convenzionali in via retroattiva potrà contribuire ad incoraggiare maggiormente gli operatori italiani ad indirizzare i propri investimenti in Uganda. Per le ragioni esposte, la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PROVERA, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

20 gennaio 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Izzo)

11 dicembre 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto del carattere eventuale delle riunioni della Commissione mista di cui all'articolo 26 della Convenzione in oggetto.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kampala il 6 ottobre 2000.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

